



COMUNE DI LAMA MOCOENO
(Provincia di Modena)
SETTORE "AMMINISTRATIVO"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017.

PREMESSO che:

- il D.l.g.s. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosiddetta "Riforma Brunetta", ha introdotto profonde modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
- il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 36 in data 30/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 42, comma 2, lett.a), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in adeguamento ai principi del D.lgs 27 Ottobre 2009, n. 150;
- con Deliberazione della G.C. n. 29 in data 19/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adeguato ai sensi del D.lgs 27 Ottobre 2009, n. 150;

Sulla base del citato Decreto ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti adottando metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

Gli obiettivi sono programmati su base annuale e pluriennale e definiti all'inizio dell'esercizio dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione economico finanziaria: Programma di mandato, Bilancio di Previsione, Programma triennale e annuale dei lavori pubblici, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche sviluppano in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio il ciclo di gestione della performance.

Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità, e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance organizzativa e individuale, le amministrazioni redigono annualmente il Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e gli obiettivi assegnati ai titolari di funzioni dirigenziali, con i relativi indicatori.

- con la Determinazione del Segretario Comunale n. 1 in data 16/03/2017 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 costituito dal PEG 2017;
- le schede di valutazione e l'individuazione degli indicatori che costituiscono il sistema di misurazione organizzativa ed individuale della Performance saranno definite dall'Organismo Indipendente per la valutazione/Nucleo di Valutazione e verrà approvato ai sensi dell'art. 35 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi: la validità delle stesse e le procedure per la compilazione subordinata alla valutazione metodologica e ratifica da parte del Nucleo di Valutazione/OIV.
- che nella fase transitoria, fino all'approvazione del nuovo sistema di valutazione la valutazione viene effettuata con il sistema previgente, approvato con il CCNL decentrato 22/08/2000;

Ciò premesso:

Il Responsabile del Settore Amministrativo, ai fini della corretta certificazione dei costi da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis. Dlgs 165/2001 e per consentire la valutazione di merito da parte della Giunta Comunale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato 2016, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1/04/99, redige la presente relazione.

La costituzione annuale del Fondo per il Trattamento Accessorio è stata effettuata in questi anni dal 1999 in poi a seguito della Revisione del Sistema di Classificazione del Personale del Comparto delle "Regioni ed Autonomie Locali" dal 31 marzo 1999 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999 relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale del Comparto "Regioni – Autonomie Locali" nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003; seguono per le implementazioni contrattuali i CCNL 9/05/2006 per il biennio economico 2004 – 2005, il CCNL 11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007; il CCNL 31/07/2009 per il biennio economico 2008 – 2009, tenuto conto altresì delle limitazioni legislative per le misure di contenimento della dinamica retributiva del pubblico impiego e il blocco della contrattazione (D.L. 112/07 convertito in L. 133/08 e D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 e Leggi Finanziarie). L'art. 31 del CCNL 22/01/2004 ha stabilito una nuova disciplina di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio suddividendolo in due categorie: risorse stabili e risorse variabili e ne stabilisce le relative fonti di finanziamento.

Risorse stabili: art. 31, c.1, sono le risorse aventi il carattere della certezza, stabilità e continuità determinate secondo la previgente disciplina contrattuale definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Risorse variabili: art. 31, c.2, risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità, vengono determinate con riferimento a specifica disciplina che rimanda agli istituti della previgente disciplina contrattuale e possono essere confermate e aumentate dagli Enti di anno in anno a condizione che vengano confermate e realizzati obiettivi e condizioni che ne hanno determinato l'implementazione.

Le risorse stabili vengono destinate al finanziamento degli istituti stabili (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di responsabilità, turno, rischio, reperibilità, disagio etc.) e se disponibili possono finanziare gli istituti variabili del salario accessorio (incentivi produttività).

Le risorse variabili possono essere utilizzate solo per incentivi di produttività.

Ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/04/99 le retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di Area di Posizione Organizzativa rimangono a carico del Bilancio e quindi non sono comprese nel Fondo per "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" di cui all'art. 15 del CCNL 1/04/1999, l'importo complessivo di tali risorse ammonta a € 36.937,50.

A sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a calcolare il Fondo per il Trattamento Accessorio **fino al 2014** come di seguito indicato rispettando il limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 3105/2010 n. 78 come prorogato fino al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 1, lett. a del D.P.R. 122/2013) e successivamente modificato dal comma 456, art. 1 L. 14/2013 – legge di stabilità 2014.

Fondi per il trattamento accessorio dal 2010 :

A) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2010: € 84.171,03

B) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORI DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2011: € 82.534,39 (variazione percentuale 95% 2010 applicata pro-rata temporis in relazione alla data di cessazione del personale in ragione che per il periodo in servizio aveva diritto al trattamento accessorio)

C) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2012: €74.348,27

(variazione percentuale 88,33% rispetto 2010, tenuto conto riduzione importo art. 33, c. 4, lett.a CCNL 22/01/2004).*

*NOTA: dal Fondo 2012 il Finanziamento indennità comparto (ART. 33, C. 4 LETT. a CCNL 22/01/2004) costo € 1600,00 non viene portata in aumento della parte stabile e non viene considerata nel costo annuo per indennità di comparto (in quanto a carico de Bilancio dell'Ente).

D) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013: € 71.5643,32

(variazione percentuale 86,67% rispetto 2010)

E) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2014: € 66.937,54

(variazione percentuale 81,66% rispetto 2010)

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2015.

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e le successive modifiche ed integrazioni nel testo attualmente vigente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque , automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Sulla base della norma sopracitata si è provveduto a calcolare il Fondo per il **Trattamento Accessorio 2015**, come di seguito :

- a) le risorse destinate al trattamento accessorio vengono decurtate in modo permanente di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del D.L. 78/2010 fino al 2014 per complessivi **€15.033,48** che viene effettuata in rapporto percentuale sulla parte stabile e variabile.
- b) le risorse accantonate per RIA cessati anno per anno nel periodo 2010 – 2014 vengono aggiunte al Fondo nei seguenti importi:

Personale cessato 2011 RIA = Quota annua €924,69

Personale cessato 2012 RIA = Quota annua €1.237,73

Personale cessato 2013 nessuno

Personale cessato 2014 RIA = Quota annua € 493,22

Ai sensi della Circolare RGS n. 20/2015 le quote di RIA che si applicano al Fondo 2015 sono decurtate delle percentuali di riduzione per anno di riferimento (art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2015) e pertanto nei seguenti importi:

Anno 2011 RIA € 493,69 = variazione percentuale 95% € 878,45

Anno 2012 RIA € 1237,73 = variazione percentuale 88,33% € 1.093,28

Anno 2014 RIA € 493,22 = variazione percentuale 81,66% € 402,66

Totale riduzione € 281,25 riduzione permanente da applicare alla parte stabile da aggiungere alla riduzione di cui alla precedente lett.a)

Totale incremento RIA al netto delle riduzioni **€ 2374,39.**

TOTALE FONDO 2015 € 68.636,15

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016

Stante il venire meno del blocco dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, sono state programmate nel 2015 progressioni orizzontali nella misura massima di € 3500,00.

VISTO l'art. 1, c 236 della L. 208/2015:

“ Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli [11](#) e [17](#) della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Nel corso del 2016 non si sono verificate cessazioni;

Il numero delle unità di personale al 31/12/2016 è di n. 22 comprese le Posizioni Organizzative in n. di 3.

Il fondo per il trattamento accessorio 2016 è stato pertanto costituito in **€ 68.663,15.**

(la differenza in aumento di € 27 rispetto al Fondo 2015 così come costituito con la Determinazione n. 253/2015 deriva dalla approvazione delle progressioni orizzontali 2015 e quindi dal differenziale degli aumenti contrattuali a carico del Bilancio, che comunque deve essere applicato al Fondo 2015).

COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

Visto il Dlgs 75/2017 che all'art. 23, comma 1 e 2, dispone:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo *1, comma 2* del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo *1, comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'*articolo 1, comma 236*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208* è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il fondo per il trattamento accessorio 2017 viene pertanto costituito in € 68.663,15. (non è più prevista la riduzione per le cessazioni di personale, fermo restando che nel 2016 non si sono verificate), la dotazione è attualmente confermata in n. 22 unità.

Il limite suddetto viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza e viene rispettato, fatto salvo il conferimento di maggiori funzioni e/o conferimento di incarichi aggiuntivi e di maggiori funzioni derivanti da convenzioni tra Enti per cui gli aumenti derivanti dai medesimi vengono ripartiti tra i Comuni di riferimento nell'ambito delle convenzioni approvate.

Al fondo si intendono aggiunte:

- Le somme destinate al pagamento dell'Ex LED che vengono riportate sul Fondo a seguito delle cessazioni del personale beneficiario (attualmente le figure in servizio beneficiarie dell'Ex LED sono n. 3 per una quota di € 1650,22);
- Risorse destinate ad incentivazione specifiche disposizioni di legge;

***A decorrere dalla approvazione del Dlgs 50/2016 e s.m. gli incentivi di cui all'art. 113 del medesimo Dlgs sono ricompresi nel Fondo per il Trattamento Accessorio e nel limite per la sua quantificazione di cui al richiamato art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017; nell'anno 2017 sono stati calcolati sulla base degli atti approvati in complessivi € 2143,77; di tale importo l'80% costituisce il compenso per i soggetti individuati nel citato art. 113 ed incaricati con gli appositi atti dell'Ente (che sarà ripartito ai sensi del Regolamento vigente); da tale importo saranno scorporati gli oneri previdenziali ed assistenziali ed Irap e la somma restante, quantificata in € 1286,58 viene ricompresa, per la destinazione, nel Fondo per il trattamento Accessorio 2017.**

- L'indennità di comparto del personale assunto su posti istituiti dopo il 22/01/2004 rimane a carico del Bilancio dell'Ente, come la quota per indennità di comparto art. 33, comma 4, lett.a CCNL 22/01/2004).

Si precisa che:

- le risorse relative alle progressioni orizzontali, ex LED e indennità di comparto che si rendono disponibili con le cessazioni del personale sono riportate nella disponibilità del fondo risorse stabili;
- ai dipendenti viene effettuato mensilmente (o periodicamente in corso d'anno) il pagamento delle seguenti voci contrattuali:
 - Progressioni orizzontali acquisite;
 - Indennità di comparto;
 - Indennità di rischio;
 - Indennità di turno;
 - Reperibilità;
- Verrà effettuata, al momento della liquidazione dei compensi, la trattenuta di malattia di cui all'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 e s. m. e le economie costituiscono economie di bilancio;
- Gli istituti: rischio, turno, reperibilità, maneggio valori, disagio vengono liquidati in base alla presenza in servizio del dipendente;
- Per le indennità di responsabilità il contratto decentrato prevede i criteri di attribuzione dei compensi;
- il personale destinatario delle indennità di rischio e disagio è individuato sulla base di criteri derivanti dai CCNL vigenti e dell'assetto organizzativo dell'Ente, di cui alla Determinazione di ricognizione n. 458 del 31/12/2009 e successive modifiche/integrazioni;
- il personale destinatario della indennità di reperibilità è individuato annualmente sulla base dei piani di reperibilità predisposti per le aree di pronto intervento;
- la "produttività individuale", per la quota che rimane disponibile, dopo l'assegnazione delle risorse per gli istituti di cui sopra, verrà erogata, in via transitoria, sulla base del sistema di valutazione approvato con il CCNL decentrato 22/08/2000;
- si dà atto che l'importo complessivo del fondo è al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale;
- vengono confermate (parte variabile) le risorse di cui all'art. 15 c. 2 e 4 del CCNL 1/4/99 pari al 1,2% Monte Salari 97 per € **7846,53** (risorse destinate al raggiungimento e/o mantenimento di obiettivi di produttività e qualità), sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente.

La conferma del mantenimento di tale somma è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 55 del 10/07/2018, con l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato.

L'UTILIZZO DEL FONDO VIENE PROPOSTO, IN VIA PROVVISORIA, COME DA TABELLA A) ALLEGATA, IN ATTESA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CONCORDATE CON IL CCNL 2016 FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI € 3300,00 SONO STATE APPROVATE NEL 2017 E PERTANTO HANNO DECORRENZA 1/1/2017, SONO PORTATE IN DECURTAZIONE PERTANTO DAL FONDO 2017 PER € 2847,30. (Dipartimento della Funzione Pubblica nota n. 7259 del 5/02/2014 e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 83583 del 27/10/2014 e nota prot. 49781 del 24/03/2017).

DATO ATTO che si provvederà a richiedere il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1, del Dlgs 165/2001 e del Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per

l'attestazione della allocazione delle risorse necessarie al finanziamento del Fondo che sono previste nel Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, ai capitoli di competenza.

Lama Mocogno li 12/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"AMMINISTRATIVO"
BONONI Maurizia